

Osservazioni normativa aiuti di Stato agricoli della nuova programmazione

Aiuti al trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e aiuti ai servizi di consulenza.

Considerando che:

- Le attività di formazione/aggiornamento e informazione/divulgazione hanno come obiettivo la persona, l'individuo, e il miglioramento del livello tecnico culturale degli addetti;
- la mobilità dei lavoratori tra le diverse imprese, anche in periodi concentrati nel tempo, non assicura che un'impresa riceva un 'vantaggio competitivo' rispetto alle altre;
- la certezza degli elenchi dei partecipanti si ha solo in fase conclusiva di rendicontazione dopo la conclusione delle attività, quindi successivamente l'atto di concessione;
- le risorse finanziarie destinate alla formazione/consulenza suddivisa sui destinatari finali partecipanti alle attività, risultano esigue e non in grado di provocare effetti distorsivi della concorrenza (considerando num.60 Reg. UE 702/2014);
- risulta perciò irrilevante, sotto il profilo del controllo degli aiuti di Stato, quantificare il vantaggio per ogni singola impresa;
- il costo amministrativo di questi controlli risulta sproporzionato e diseconomico rispetto ai benefici;
- il nuovo regolamento relativo alla programmazione 2023-2027 considera il sistema della conoscenza 'AKIS' con diverso approccio rispetto al precedente, favorendo ancor più la crescita della diffusione della conoscenza e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

Considerando inoltre che la proposta di revisione degli attuali strumenti di aiuto di stato (gli "Orientamenti" e il Regolamento "ABER") in agricoltura, silvicoltura e nelle zone rurali persegue, tra gli obiettivi principali, anche la **"semplificazione, procedure più efficienti in materia di aiuti di Stato e riduzione degli oneri amministrativi"**.

Appare opportuno classificare le attività relative al "Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura" – AKIS – come **NON aiuti di Stato**.

In subordine, al fine di ridurre gli oneri amministrativi delle Regioni e delle Province Autonome, si propone, quando necessario, di ammettere la registrazione dei prestatori di servizi, e non dei destinatari finali (procedura già in atto presso alcune Regioni).